

## Cidra, Centro imolese documentazione Resistenza antifascista Statuto

### Denominazione

#### Art. 1

Su iniziativa congiunta dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Anpi (Sezione di Imola), dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti - Anppia (Sezione di Imola); dell'Associazione Nazionale Ex Deportati - Aned, del Comune di Imola Medaglia d'Oro al valor militare, è costituito a Imola un "Centro studi, iniziative e documentazione, con annessa Mostra Museo permanente, sull'Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea" (In sigla C.I.D.R.A.)

Il C.I.D.R.A. fonda la propria attività sui valori ispiratori della lotta di Liberazione espressi nella Costituzione Repubblicana

### Compiti e finalità

#### Art. 2

Il C.I.D.R.A. che ha autonomia di gestione e di attività, assume la veste giuridica di Associazione associata all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (I.N.S.M.L.I.), ha lo scopo di promuovere ed effettuare studi e ricerche sulla Resistenza e sull'Antifascismo e più in generale sulla storia contemporanea, con particolare riferimento al territorio di Imola e Circondario, raccogliendo materiali, cimeli e documenti ovunque reperibili, che altrimenti andrebbero dispersi. A tale fine costituisce, aggiorna ed arricchisce, conservandoli organicamente, un archivio storico, una biblioteca, un centro di documentazione e una mostra-museo permanente.

Promuove inoltre, compatibilmente con le risorse disponibili, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali, il ripristino di luoghi che abbiano avuto particolare attinenza con la lotta antifascista e siano stati teatro della guerra partigiana.

#### Art. 3

Per il conseguimento dei suoi fini, il C.I.D.R.A. assume iniziativa a qualsiasi livello territoriale, prendendo contatto con analoghi istituti storici o enti interessati alla opposizione al fascismo, alle lotte per la democrazia e la libertà, alla promozione della conoscenza del movimento politico, culturale, ideale e militare delle lotte di liberazione dei popoli. Tali iniziative saranno tese in particolare ad interessare le scuole di ogni ordine e grado. All'uopo si pone quale "agenzia formativa" e potrà predisporre ed attuare con i docenti e gli studenti degli Istituti scolastici interessati, programmi didattici ed iniziative di formazione ed aggiornamento, volti a diffondere nelle scuole la conoscenza della storia contemporanea, il rapporto fra memoria e storia e l'educazione civica.

Trattandosi di Associazione con le caratteristiche di cui agli art 148 e 149 del DPR n. 917 del 22/12/1986 e ss.mm., è vietata la effettuazione di attività commerciali così come identificate in tale norma

### Attività e rapporti con il Comune ed altri Enti pubblici e privati

#### Art. 4

Il C.I.D.R.A. si avvale di locali messi a disposizione dal Comune di Imola con specifico accordo di comodato gratuito ed attrezzati fondamentalmente in:

a) mostra permanente in pannelli e vetrine di documenti, stampa, oggetti;

- b) mostra ed archivio fotografico di luoghi, uomini, momenti;
- c) archivio documentario conservato in raccoglitori, armadi, scaffali;
- d) libri e materiale bibliografico conservato in scaffali;
- e) impianto audiovisivo per vedere e commentare diapositive e videocassette;
- f) schedario generale analitico per la ricerca e la consultazione;
- g) quant'altro ritenuto opportuno all'uopo dall'assemblea o dal Comitato Direttivo, comprese le attrezzature per la comunicazione informatica e multimediale.

#### **Art. 5**

Il C.I.D.R.A. si propone di agire anche in collegamento con gli Istituti Culturali del Comune di Imola o, su delibera del Comitato Direttivo, con altri Enti o Istituzioni con cui potrà concordare forme di collaborazione e programmi di attività.

#### **Art. 6**

Il C.I.D.R.A. può avvalersi della consulenza tecnica del personale a tale scopo messo a disposizione dal Comune di Imola nonché di altri apporti esterni all'uopo deliberati dal Comitato Direttivo. In particolare il C.I.D.R.A. può avvalersi di collaboratori e docenti "comandati" tramite l'I.N.M.S.L.I. o altri Enti, seguendo le disposizioni di legge e le modalità operative da essi stabilite. Per realizzare gli scopi istituzionali di cui sopra, il C.I.D.R.A. può altresì avvalersi di personale dipendente (assunto secondo la vigente normativa sul lavoro), ed inoltre di consulenti, borsisti e volontari che, condividendo lo spirito dell'Associazione prestino la loro collaborazione senza ricevere alcun compenso.

#### **Art. 7**

Il materiale raccolto e custodito nel C.I.D.R.A. potrà essere consultato, letto o visualizzato in sede, rispettando le disposizioni di legge ed il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.

Su richiesta potrà essere consentita la riproduzione.

Potrà essere consentito l'utilizzo di materiale per l'allestimento di rassegne organiche da parte di Enti solo con approvazione del Comitato Direttivo o, in caso di urgenza, del Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato Direttivo nella prima seduta utile.

La stessa approvazione dovrà sussistere per spostamenti temporanei delle "Mostre" o sezioni di esse al di fuori dei locali della sede.

L'Amministrazione comunale, proprietaria dei locali dove ha sede il C.I.D.R.A. predisporrà le attrezzature e le misure necessarie per garantire la sicurezza contro furti, effrazioni, incendi e sarà sua discrezionalità stipulare adeguate polizze assicurative contro questi rischi.

### **Soci e quote associative**

#### **Art. 8**

Il C.I.D.R.A. è ordinato su base associativa e rappresentativa.

Gli enti e associazioni fondatori sono soci di diritto.

Il Comitato Direttivo può deliberare l'ammissione di nuovi soci, persone o enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, chiedano di farne parte

La richiesta di associazione deve essere controfirmata da due soci presentatori e contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto.

Il Comitato Direttivo può inoltre, motu proprio e dopo aver acquisito il consenso degli interessati, deliberare l'ammissione di nuovi soci donatori o benemeriti. I tali soci possono, con deliberazione dell'Assemblea, essere dispensati dal pagamento della quota sociale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci partecipano con uguali diritti e doveri alla vita associativa con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e da eventuali regolamenti ed hanno diritto di voto in particolare per

l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 CC, c.2. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 9**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni o recesso. La decisione del socio dovrà essere formalizzata con lettera raccomandata AR ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima
- b) per espulsione motivata da giustificati e gravi ragioni. L'espulsione è deliberata dal Comitato Direttivo previa comunicazione scritta al socio il quale potrà presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- c) per cause di morte (per le persone fisiche) o di cessazione (per le persone giuridiche).

Gli associati receduti o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 10**

Le quote associative possono essere di ammissione e/o annuali, sono stabilite o modificate dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e sono di uguale importo per tutti i soci, salvo quanto previsto dal precedente art. 8 per i soci donatori o benemeriti

### **Organismi**

#### **Art. 11**

Sono Organi del C.I.D.R.A.:

- a) l'Assemblea associati
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Assemblea**

#### **Art. 12**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati; gli Enti ed Organizzazioni promotori (Comune di Imola, Anpi, Anppia, Aned) vi partecipano tramite un rappresentante ciascuno, designati ogni cinque anni e che possono essere revocati e sostituiti previa deliberazione dei rispettivi organi decidenti.

#### **Art. 13**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno nei termini della normativa vigente per l'esame dei Bilanci Consuntivo e Preventivo e gli altri adempimenti statutari. Può inoltre essere convocata in qualsiasi momento su richiesta di almeno tre componenti del Comitato Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei associati che dovranno indicare l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea stessa, salvo motivazioni di particolare urgenza. Della convocazione dovrà altresì essere dato avviso agli associati almeno tre giorni prima della riunione a mezzo fax, posta elettronica o comunicazione telefonica dei quali dovrà essere tenuta annotazione.

Il Presidente potrà invitare all'assemblea (senza diritto di voto) le personalità in grado di dare un positivo contributo alla discussione degli argomenti all'o.d.g.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che non potrà avere luogo lo stesso giorno della prima e sia indicato nell'avviso, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, tranne che le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, argomenti per i quali occorrono le maggioranze di cui successivi art. 22 e 23.

E' ammesso il voto per delega scritta ad altro socio, col limite di due deleghe per ogni socio.

Le proposte in discussione dovranno essere votate una ad una.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale che deve essere redatto da un Segretario nominato dall'assemblea stessa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

#### **Art. 14**

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sui rendiconti, sui Bilanci Preventivi e sui Programmi annuali di attività dell'Associazione predisposti dal Comitato Direttivo;
- b) su ogni altra materia che non sia in contrasto con la normativa vigente o con il presente statuto.

#### **Art. 15**

L'assemblea ordinaria elegge:

- a) il Comitato Direttivo, del quale determina il numero dei membri, entro i limiti fissati dall'art. 16;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti. Nel caso che uno o più eletti a far parte del Collegio siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il Presidente del Collegio sarà eletto preferibilmente tra di loro.

Sono eletti coloro che riportano il maggiore numero di voti e, in caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Detti organi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

L'assemblea quando ne ricorrano i presupposti e su proposta del Comitato Direttivo, può eleggere, acquisito il parere favorevole dell'interessato, il Presidente Emerito e/o Onorario che può/possono rappresentare l'associazione negli eventi istituzionali.

Essi sono invitati permanentemente al Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Tutti gli eletti non percepiscono alcun compenso legato alla carica, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse dell'associazione.

### **Comitato Direttivo**

#### **Art. 16**

Il Comitato direttivo è composto da non meno di sette e non più di tredici membri.

Non meno di tre membri del Comitato Direttivo devono essere eletti su designazione del Comune di Imola, nonché degli altri enti fondatori.

Nel corso del quinquennio possono essere deliberate dall'assemblea degli Associati integrazioni entro i limiti numerici stabiliti, che scadranno comunque al termine del mandato dell'organo in cui sono stati eletti.

#### **Art. 17**

Spetta al Comitato Direttivo:

- a) nominare, nella prima riunione dopo la sua elezione, il Presidente e il Vice Presidente;

- b) provvedere all'amministrazione del C.I.D.R.A.;
- c) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- d) dare attuazione al programma delle attività annualmente individuate dall'Assemblea;
- e) redigere, almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea di approvazione, i Bilanci Consuntivi e Preventivi per sottoporli all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare su attività di carattere particolare ed urgente;
- g) nominare eventuali Commissioni o Gruppi di consulenza o collaboratori singoli per attività specifiche inerenti il C.I.D.R.A.

Le riunioni del comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

### **Presidente**

#### **Art. 18**

Spetta al Presidente del C.I.D.R.A.

- a) la rappresentanza nei rapporti esterni e la stipula di eventuali contratti;
- b) disporre l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo e dalla Assemblea degli Associati;
- c) convocare e presiedere l'assemblea degli Associati e il Comitato Direttivo.
- d) disporre i provvedimenti necessari per garantire l'ordinario funzionamento del C.I.D.R.A. nell'ambito delle somme a ciò destinate nel Bilancio Preventivo.

### **Collegio di Revisori dei Conti**

#### **Art. 19**

Il collegio di Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale del C.I.D.R.A. nonché di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontri documentali e di rispetto delle normative vigenti e dello statuto. I membri sono nominati dall'assemblea degli Associati, che ne designa il Presidente, e durano in carica cinque anni.

### **Finanze, patrimonio, Statuto**

#### **Art. 20**

Il C.I.D.R.A. non si prefigge alcuno scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per l'esplicazione dell'attività connessa ai propri fini, il C.I.D.R.A. può avvalersi di contributi e sovvenzioni elargiti da Enti, Organizzazioni, privati.

Il Presidente con la collaborazione di persone da lui delegate, curerà la ricerca di tali contributi. Per le elargizioni che saranno proposte al Centro, sia in denaro sia in materiale storico/documentale, ne valuterà preventivamente l'accettabilità. Le proposte pervenute o che perverranno al C.I.D.R.A., relative al materiale bibliografico, numismatico, storico o fondi, o archivi di notevole consistenza, dovranno essere valutate dal Comitato Direttivo anche in relazione alle compatibilità finanziarie e gestionali.

Le spese sono disposte dal presidente in forma scritta. Per urgenze, ed in caso di sua assenza o impedimento, sono disposte dal Vicepresidente. Tale funzione può essere delegata, con atto scritto, ad altro componente del comitato.

Le entrate e le spese sono disposte con autorizzazioni scritte a firma del Presidente o, su sua espressa delega, da un componente del Comitato Direttivo-da questi individuato.

### **Art. 21**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo è costituito dai conti economico e patrimoniale con le variazioni avvenute durante l'esercizio.

Del materiale inventariabile, in esso compreso quello bibliografico, archivistico, numismatico e mobiliare, si terrà un elenco descrittivo-quantitativo aggiornato.

### **Art. 22**

Il presente Statuto potrà essere modificato alle seguenti condizioni:

- a) che la relativa proposta sia inclusa nell'o.d.g. dell'Assemblea;
- b) che all'Assemblea sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati;
- c) che la proposta di modifica sia approvata da almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati.

### **Art. 23**

L'eventuale scioglimento del C.I.D.R.A. potrà essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

A seguito dell'approvato scioglimento del C.I.D.R.A. il suo patrimonio risultante dall'ultimo Bilancio consuntivo, compreso tutto il materiale storico e bibliografico conservato, sarà devoluto, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c 190, L. 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, all'Amministrazione Comunale di Imola, affinché ne continui la gestione in sito o in altro luogo del territorio comunale, nei modi che riterrà più opportuni e validi per le finalità statutarie che erano del C.I.D.R.A.

### **Art. 24**

Il C.I.D.R.A. è associato all'I.N.M.S.L.I. ove è rappresentato dal Presidente o da un componente del Comitato Direttivo da questi espressamente delegato. Nell'ambito delle sue finalità statutarie, svolge la sua attività anche in collaborazione con altri Istituti storici della Resistenza, con istituzioni scientifiche, scolastiche, culturali, con Enti Locali, e con ogni altro soggetto pubblico o privato